

Circolare n. 1/2007

Finanziaria 2007: Reintroduzione dell'imposta su successioni e donazioni.

Premessa

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire chiarimenti in merito alla tassazione dei trasferimenti *mortis causa* e degli altri atti a titolo gratuito *inter vivos*¹, alla luce delle disposizioni del Decreto legge n. 262 (Collegato) del 3 ottobre 2006, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale n. 230 e convertito, con modifiche, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 il 28 novembre 2006 e dalle disposizioni della Legge Finanziaria 2007.

Indice argomenti

1. Breve *Excursus* normativo;
2. Normativa vigente.

1. Breve excursus normativo

Ricapitoliamo sinteticamente le tappe più significative del percorso che ha condotto alla reintroduzione delle citate imposte.

Originariamente, i trasferimenti *mortis causa* ed *inter vivos* erano assoggettati esclusivamente all'imposta di registro.

La tassa su successioni e donazioni vera e propria nacque infatti dall'unificazione delle precedenti imposte, quella sui trasferimenti, e quella patrimoniale, avvenuta nel 1972 con il D.P.R. n. 637.

Ma fu il Decreto Legislativo n. 346, a rielaborare nel 1990 l'intera disciplina delle successioni e delle donazioni in un Testo Unico che ne stabilì le regole della tassazione, conferendo sistematicità all'intera materia.

¹ L'imposta di successione colpisce il trasferimento di ricchezza che si verifica *mortis causa*, ossia a seguito del decesso di una persona. Tale imposta viene pagata dagli eredi che accettano l'eredità.
L'imposta di donazione colpisce, invece, i trasferimenti di ricchezza a titolo gratuito posti in essere per spirito di liberalità e va a gravare su chi riceve il dono.

Le aliquote previste dal Testo Unico erano progressive a scaglioni e differenziate in base a due criteri, quello dell'entità dell'asse ereditario e quello del grado di parentela, con una soglia di esenzione fino ai 250 milioni di vecchie lire.

L'imposta era strutturata in modo da colpire i contribuenti a due livelli:

- imposta sul valore globale da applicare sempre;
- imposta aggiuntiva sulla quota, da applicare agli eredi e ai beneficiari che non fossero parenti in linea retta o coniugi².

La Legge n. 488/99, intervenne ad elevare la soglia di esenzione dell'imposta fino a 350 milioni di vecchie lire.

A far data dal 1° luglio del 2000, la Legge 342/2000 ridusse l'imposizione del tributo alle singole quote ereditarie e non più all'intero asse.

Non solo, ma il limite massimo di esenzione di 350 milioni di lire venne imputato alle singole quote ereditarie e non più al valore globale, oltre ad essere elevato ad un miliardo di lire per i parenti in linea retta minorenni e per i portatori di handicap.

La svolta arrivò il 25 ottobre 2001, con la pubblicazione della Legge 383 che dichiarava soppressa la tassa su successioni e donazioni istituita dal Testo Unico³.

Il quadro normativo delineato mutava nuovamente con la pubblicazione del Collegato alla Finanziaria 2007 lo scorso 3 ottobre.

Quest'ultimo, all'articolo 6 reintroduceva *di fatto* l'imposta di successione, scegliendo una strada diversa consistente nell'inasprimento dell'imposta di registro, unitamente, nell'ipotesi di trasferimento di beni immobili, alle imposte ipotecaria e catastale.

La norma faceva una prima distinzione tra successione o donazione di beni immobili⁴ ed "altri beni"⁵.

In forza del Collegato, la tassazione dei beni immobili avveniva in misura variabile a seconda del grado di parentela⁶ di eredi e beneficiari.

² Va aggiunto che alla tassa su successioni e donazioni venivano affiancate le imposte ipotecarie e catastali (proporzionali rispettivamente con aliquote del 2% e dell'1%) e l'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili (INVIM), poi sostituita da un'imposta cosiddetta sostitutiva, abrogata a sua volta dalla legge 383/2000.

³ Restava, comunque in essere l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione qualora nell'asse ereditario fossero compresi beni immobili o diritti reali su immobili.

⁴ Per ciò che riguarda i trasferimenti di beni immobili, presupposti del tributo sono:

- trasferimento della proprietà di beni immobili;
- costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.

⁵ Aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali o altri titoli.

⁶ E' il Codice civile (articolo 74-78) a dettare i concetti di parentela e affinità.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Le categorie di riferimento erano tre:

- 1) coniugi e parenti in linea retta, esentati dal pagamento dell'imposta di registro ma soggetti ad ipocatastali (4 per cento del valore dell'immobile). Per tali imposte la soglia di esenzione era pari ad euro 250 mila in caso di successione e 180 mila in caso di donazione. Altre agevolazioni erano previste qualora il beneficiario avesse diritto alle agevolazioni "prima casa"⁷, o nel caso in cui oggetto del trasferimento fosse l'abitazione del defunto⁸;
- 2) per parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado era previsto il pagamento di un'imposta di registro, con aliquota pari al 2% del valore catastale dell'immobile, di un'imposta ipotecaria del 3%, ed una catastale dell'1%, senza alcuna soglia di esenzione né agevolazione in caso di abitazione principale;
- 3) per gli altri eredi, invece, le aliquote per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in caso di beni immobili, erano pari rispettivamente a 4%, 3% ed 1%.

Infine, per quanto concerneva "altri beni" oggetto di successione o donazione, il Collegato imponeva un assoggettamento all'imposta di registro, variabile a secondo dei gradi di parentela. Per i trasferimenti di aziende, di azioni, obbligazioni, quote sociali ed altri titoli le aliquote erano le seguenti:

- coniugi e parenti in linea retta pagavano un'imposta di registro pari al 4% a partire da un valore del bene superiore ad euro 100.000, al di sotto di questo valore erano esentati;
- per parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado si imponeva l'obbligo del pagamento di un'aliquota pari al 6% del valore del bene;
- tutti gli altri eredi, erano chiamati a pagare un'aliquota pari all'8%.

Era prevista espressamente l'esclusione dall'imposta di registro per i titoli del debito pubblico (BOT e CCT), per gli altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per i beni mobili diversi da

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

⁷Un soggetto si ritiene in possesso dei requisiti cosiddetti "prima casa", e, dunque passibile delle suddette agevolazioni qualora:

- non sia titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa;
- s'impegni a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile oggetto di successione, qualora già non vi risieda.

⁸ In questi due casi, le imposte ipotecaria e catastale erano entrambe fissate ad euro 168.

quelli elencati (gioielli, mobili, oggetti d'arte e di antiquariato) nonché beni iscritti nei pubblici registri, e, solo in caso di successione, per il denaro contante.

La liquidazione delle imposte doveva essere effettuata dagli eredi entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione⁹.

2. Normativa vigente

Quanto stabilito dal Collegato ha subito non poche modifiche sia all'atto della sua conversione in Legge che per effetto delle disposizioni della Finanziaria 2007.

2.1. Conversione Collegato

La Legge di conversione, approvata il 23 novembre 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 il 28 novembre 2006, reintroduce a tutti gli effetti l'imposta su successioni e donazioni di beni e diritti¹⁰.

Soggetti passivi dell'imposta restano eredi e donatari.

Tanto per le successioni *mortis causa*, quanto per gli atti di donazione *inter vivos*, la Legge individua tre categorie di soggetti tenuti al versamento dell'imposta¹¹:

- coniugi e parenti in linea retta, per i quali è prevista un'aliquota del 4 per cento sul valore complessivo, con una franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario¹²;
- altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, e affini in linea collaterale fino al terzo grado, per cui è prevista un'aliquota del 6 per cento;
- altri soggetti, con un'aliquota dell'8 per cento.

La base imponibile torna ad essere, come in passato, la somma algebrica dei rapporti attivi e passivi del defunto, non più i singoli beni o diritti trasmessi: sarà possibile, scomputare ad esempio, il valore di un mutuo ipotecario gravante su un immobile, dall'intero valore dello stesso.

La tassa di successione e donazione andrà a colpire i seguenti beni ereditati o donati:

⁹ La dichiarazione di successione doveva essere presentata all'Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto entro sei mesi dall'apertura della successione. Tuttavia, nel caso in cui il defunto non avesse la residenza in Italia, la dichiarazione doveva essere presentata all'ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana.

Tale dichiarazione doveva riportare l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione.

¹⁰ La Legge finanziaria 2007 ne stabilisce la retroattività al 3 ottobre 2006.

¹¹ Qualunque sia la tipologia di bene.

¹² Da sfruttare una tantum in caso di donazioni.

- beni immobili (gravati anche dalle imposte ipo-catastali secondo le aliquote in vigore prima del decreto) la cui base imponibile è data dalla consueta rendita catastale rivalutata;
 - aziende, la cui base imponibile è data dal valore del patrimonio netto contabile;
 - azioni ed altri titoli, il cui valore sarà calcolato, come nel caso di trasferimento di aziende, mediante calcolo della quota di patrimonio netto contabile posseduta.
- Fanno eccezione solo in caso di successione, i titoli di Stato, espressamente esentati dal computo della base imponibile, anche qualora facciano parte di fondi comuni.
- denaro ed altri beni mobili al loro valore di mercato;
 - tutti i beni ereditati o donati da cittadino italiano, anche situati all'estero, e tutti i beni situati in Italia, ereditati o donati da cittadino estero, nonché le donazioni avvenute all'estero con beneficiario residente in Italia;
 - obbligazioni e crediti del defunto.

Secondo la legge di conversione le donazioni non saranno più soggette ad imposta di registro. Per le imposte ipo-catastali, invece, ritorneranno le vecchie aliquote, quelle in vigore fino al 3 ottobre: quota fissa di euro 168 per ciascuna delle due imposte nel caso in cui beneficiario o erede dispongano dei requisiti "prima casa"; in ipotesi contraria la somma da versare sarà pari al 3 per cento del valore catastale dell'immobile oggetto di trasferimento.

2.2. Legge Finanziaria

La Legge n. 269, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 il 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), introduce ai commi 77, 78 e 79, nuove agevolazioni per talune categorie di soggetti:

- i fratelli potranno usufruire di una franchigia di 100 mila euro sia in caso di successione che di donazione, ferma restando la prefissata aliquota di riferimento del 6 per cento;
- eredi e beneficiari portatori di handicap non saranno tenuti al pagamento dell'imposta fino ad una soglia di esenzione di 1,5 milioni di euro, a prescindere dal grado di parentela;
- saranno esentati dal pagamento dell'imposta i trasferimenti di aziende familiari di padre in figlio a patto che quest'ultimo si impegni a proseguire l'attività per almeno cinque anni.

E' stata inoltre esclusa l'equiparazione, in materia di successione e donazione, tra le aliquote spettanti ai coniugi e quelle riservate ai conviventi *more uxorio*, per i quali resta fissata una percentuale dell'8 per cento senza alcuna franchigia.

Infine, vengono modificati i termini della dichiarazione di successione, portati da sei a dodici mesi dalla data di apertura della successione stessa.

Contrariamente a quanto inizialmente previsto dalla legge di conversione¹³, la Finanziaria 2007 fa rientrare nel regime impositivo appena analizzato, tutte le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006.

Per le donazioni, invece, il termine di entrata in vigore è fissato dal 1° gennaio 2007.

Il seguente schema sintetizza il quadro normativo introdotto dal Collegato ed integrato successivamente dalla legge finanziaria 2007.

EREDI / BENEFICIARI	IMPOSTE	
	Successione e Donazione	Ipo-catastali (solo per beni immobili)
Coniuge e parenti in linea retta	Nulla fino ad un valore di € 1.000.000; 4% oltre un valore di € 1.000.000.	Eredi e beneficiari in possesso di requisiti "prima casa": € 168 + € 168 Eredi e beneficiari non in possesso di requisiti "prima casa": 3%
Fratelli	Nulla fino ad un valore di € 100.000; 6% oltre un valore di € 100.000.	
Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado	6%	
Portatori di handicap (a prescindere dal grado di parentela)	Nulla fino ad un valore di € 1.500.000; oltre un valore di € 1.500.000 si applica l'aliquota relativa al rispettivo grado di parentela.	
Altri soggetti	8%	

¹³ La prima versione della legge, infatti, faceva rientrare gli atti stipulati tra il 3 ottobre ed il 29 novembre, nel sistema previsto dal Collegato.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 17 gennaio 2007

Dott. Marco Fiorentino

Dott.ssa Francesca Sanseverino